

I trust a trent'anni dall'entrata in vigore della legge 364/89 di ratifica della Convenzione de L'Aja

FISCALITA': DALLE ORIGINI FINO A GIORNI NOSTRI

webinar 20 gennaio 2022

dott. Salvatore Tramontano

Il trust in Italia

L'istituto del trust è stato riconosciuto nell'ordinamento giuridico italiano a seguito della ratifica della Convenzione de L'Aja del 1985. A partire dal 1° gennaio 1992 è possibile istituire un trust in Italia, tanto che ormai si parla di “**trust interno**”, intendendo quel negozio giuridico in cui i soggetti coinvolti (disponente, trustee e beneficiari) sono tutti italiani, il bene è collocato in Italia e l'unico elemento di estraneità è la legge regolatrice che deve essere quella di un ordinamento straniero, scelta dal disponente così come previsto all'articolo 6 della Convenzione.

Trust e Fisco

Disciplina fiscale
...dal 1992 al 2022!!!

Imposte dirette

Imposte indirette

Imposte dirette fino al 2006

L'art. 19 della Convenzione de L'Aja: “*la Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale*”, concedendo, così, agli Stati aderenti un'ampia discrezionalità in materia.

Dibattito in dottrina circa la possibilità di configurare o meno un'autonoma soggettività passiva d'imposta in capo al trust.

Imposte dirette fino al 2006

Tesi della “trasparenza”

Impossibile inquadrare il trust quale autonomo centro di imputazione tributaria, in quanto i redditi eventualmente prodotti dallo stesso aumentano, di fatto, la **capacità contributiva dei beneficiari**, i quali a loro volta rappresentano gli unici soggetti su cui si materializza un incremento di reddito.

Tesi della “soggettività tributaria”

La dottrina maggioritaria ha, invece, sostenuto la tesi dell'autonoma soggettività tributaria in capo al trust

Imposte dirette fino al 2006

Tale posizione è stata in seguito convalidata dal **Se.Ci.T.** (Servizio Centrale degli Ispettori Tributarî) con la relazione in materia di *Circolazione dei trust esteri in Italia* approvata con **delibera 11 maggio 1998, n. 37**, che ha sottolineato che “*gli aspetti peculiari dell'istituto consentono di ritenere assoggettabile ad imposizione fiscale il trust in quanto connotato nei suoi elementi costitutivi* dalla capacità giuridico-economica alla contribuzione**”

*disponibilità di un patrimonio, percezione di un reddito, trasferimento della ricchezza nella forma e con il contenuto previsti dalle norme impositive

*capacità contributiva, art. 53 della Costituzione

Quindi, il soggetto passivo d'imposta non è individuabile nel trustee, ma al contrario nel trust “quale autonomo centro unitario di produzione di reddito dotato di autonoma capacità contributiva”

Anche la prassi amministrativa successiva a tale delibera del Secit (**circ. del 30/12/2005 n. 55, ris. 17 gennaio 2003 n. 8**) si era orientata a qualificare il trust come **ente non commerciale** ovvero quale **ente commerciale** nel caso di esercizio di attività d'impresa

Imposte dirette fino al 2006

In ogni caso, l'autonoma soggettività tributaria era stata riconosciuta esclusivamente a quei trust che possedessero le caratteristiche di cui **all'articolo 2 della Convenzione de L'Aja**, tra cui l'effettivo potere di gestione ed amministrazione dei beni in capo al trustee (**risoluzione n. 8/E del 17 gennaio 2003**).

Imposte dirette dal 2007

Legge Finanziaria 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006

Agenzia delle Entrate, **circolare N. 48/E del 06 agosto 2007** avente ad oggetto “Trust. Disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette”

Agenzia delle Entrate, **circolare N. 3/E del 22 gennaio 2008** avente ad oggetto “Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione”

Agenzia delle Entrate, **circolare N. 61/E del 27 dicembre 2010** avente ad oggetto “Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust”

In tema di esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali Agenzia delle Entrate, **risoluzione N. 110/E del 23 aprile 2009** (Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale del trust ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni fiscali ex articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

Imposte dirette dal 2007

La **Legge Finanziaria per l'anno 2007** ha disciplinato dal punto di vista fiscale i Trust considerati fiscalmente residenti in Italia.

L'**Agenzia delle Entrate**, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, è intervenuta con la **Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007** prima, e con la **Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008** poi, sul tema della disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette del Trust.

Imposte dirette dal 2007

- Il comma 74, modificando l'art. 73 del TUIR, include i **trust tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES)**.
- In particolare, sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:
 - 1.i **trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali** (enti commerciali);
 - 2.i **trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali** (enti non commerciali);
 - 3.i **trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato** (enti non residenti).

Imposte dirette dal 2007

- L'art. 73 del TUIR individua, ai fini della tassazione

- TRUST TRASPARENTI**

- TRUST OPACHI**

- TRUST MISTI**

- Art. 143 TUIR: REDDITO COMPLESSIVO**

- Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai **redditi fondiari**, di **capitale**, di **impresa** e **diversi**, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Imposte dirette dal 2007

Trust trasparenti: trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza

Trust opachi: trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono attribuiti direttamente al trust

Trust misti: E' tuttavia possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente. Ciò avviene, ad esempio, quando l'atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari. In questo caso, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito, sarà imputato a questi ultimi.

Imposte dirette dal 2007

Beneficiario individuato (circolare n. 48/E del 6 agosto 2007)

Il comma 74, lettera b), dell'articolo unico della finanziaria 2007 aggiunge al comma 2 dell'articolo 73 del TUIR il seguente periodo:

*“Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono **imputati in ogni caso ai beneficiari** in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali”.*

Premesso che il presupposto di applicazione dell'imposta è il possesso di redditi, per “beneficiario individuato” da intendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. E' necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.

Imposte dirette dal 2007

Redditi di capitale

I redditi imputati ai beneficiari sono qualificati, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR, redditi di capitale.

Attribuzione del reddito ai beneficiari: principio di competenza

L'art. 73 dispone che i redditi siano imputati “**in ogni caso**” ai beneficiari, cioè indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo un criterio di competenza. Tale precisazione si è resa necessaria per coordinare la tassazione per trasparenza del trust con la natura del reddito attribuito al beneficiario, che è considerato reddito di capitale. Contrariamente, infatti, al principio di cassa che in via ordinaria informa la determinazione del reddito di capitale, nella tassazione per trasparenza il medesimo reddito viene **imputato al beneficiario indipendentemente dall'effettiva percezione**, secondo il principio della competenza economica.

Dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee indicherà la parte di esso attribuito al trust - sulla quale il trust stesso assolverà l'IRES – nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari - su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito

Imposte indirette

Operazioni fiscalmente rilevanti

La struttura giuridica del trust pone in evidenza i seguenti elementi o presupposti impositivi rilevanti agli effetti delle imposte indirette:

1. l'atto istitutivo;
2. l'atto dispositivo;
3. eventuali operazioni compiute durante il trust;
4. il trasferimento dei beni ai beneficiari.

Imposte indirette fino al 2006

Se.Ci.T. (Servizio Centrale degli Ispettori Tributarî)

Una prima valutazione del fenomeno si rinviene nella delibera del SECIT n. 37/1998, nella quale gli ispettori hanno ritenuto che l'imposta sulle successioni e donazioni dovesse essere applicata **sia al momento del trasferimento dei beni dal disponente al trustee, sia al momento del trasferimento finale dei beni ai beneficiari**

Imposte indirette fino al 2006

Risposte ad interpelli dal 2003 al 2005

Nelle successive tre Risposte a Interpello, nel periodo dal 2003 al 2005, l'Agenzia delle Entrate ha **affermato l'assenza del presupposto impositivo del tributo al momento della segregazione dei beni nel trust**. Questo in quanto non si riscontra nella fattispecie **alcun arricchimento del trustee**, a motivo della segregazione dei beni stessi, ma neppure un particolare "animus donandi" del disponente, dal momento che l'istituzione di un trust liberale è finalizzata all'arricchimento dei beneficiari e non del trustee.

Da ciò si è dedotta la possibilità di applicare **un'imposta di registro in misura proporzionale, pari al 3% ex art. 9, parte prima della Tariffa allegata al T.U. delle imposte di registro**, al momento del trasferimento dei beni al trustee e **un tributo successorio, al momento dell'attribuzione finale dei beni ai beneficiari**.

Imposte indirette dal 2007

Vincoli di destinazione

L'articolo 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, rubricato “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” ha dettato una specifica disciplina per la “...costituzione di vincoli di destinazione...”, prevedendone **l'assoggettamento all'imposta di registro**.

E' questo il primo approccio della normativa nazionale al trattamento del trust ai fini delle imposte indirette, posto che **il trust**, per le caratteristiche essenziali che lo contraddistinguono, è **riconducibile nella categoria dei vincoli di destinazione (circolare 48/E del 6 agosto 2007)**

Imposte indirette dal 2007

Vincoli di destinazione

Il regime fiscale introdotto dal decreto legge n. 262 del 2006 è stato successivamente modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286.

Quest'ultima legge, non ha convertito il predetto articolo 6 del decreto; ha invece **ripristinato l'imposta sulle successioni e donazioni**, disciplinata dal Testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente al 25 ottobre 2001. Contestualmente, ha disposto l'applicazione di tale imposta “...**alla costituzione dei vincoli di destinazione...**” (decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 24/11/2007, articolo 2, commi dal 47 al 49)

*(....è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla **costituzione di vincoli di destinazione...**)*

Successivamente la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 afferma che il trust “è riconducibile nella categoria dei vincoli di destinazione”

Imposte indirette dal 2007

Circolare 3/E del 22 gennaio 2008

Vincoli di destinazione

Per vincoli di destinazione si intendono “i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi”.

Soggetto passivo d’imposta

Il soggetto passivo dell’imposta sulle successioni e donazioni è il trust, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa.

Imposte indirette dal 2007

Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007

Il **conferimento** di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l'effetto) **va assoggettato**, pertanto, **all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale**, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos.

Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria.

Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) **sono collegate dalla medesima causa**. Quindi, la costituzione del vincolo di destinazione avviene sin dall'origine a favore del beneficiario (naturalmente nei **trust con beneficiario**) ed è espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale. Conseguentemente, ai fini della determinazione delle aliquote, che si differenziano in dipendenza del **rapporto di parentela e affinità** (all'art. 2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006), **occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario** (e non a quello tra disponente e trustee).

Imposte indirette dal 2007

Franchigie

La finanziaria 2007 ha integrato la disciplina dell'imposta in esame, introducendo, tra l'altro, determinate franchigie in favore dei parenti in linea collaterale e dei portatori di handicap, nonché esenzioni per il trasferimento a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni (articolo 1, commi da 77 a 79)

Franchigie e Imposta per Trust con beneficiari

Grado di parentela	Franchigia, sul valore complessivo netto, per ciascun beneficiario	Aliquota
Coniuge e Parenti in linea retta	Euro 1.000.000,00	4%
Fratelli e Sorelle	Euro 100.000,00	6%
Altri parenti fino al IV grado e degli affini in linea retta, e degli affini in linea collaterale fino al III grado	Nessuna franchigia	6%
Altri soggetti	Nessuna franchigia	8%

Per i beneficiari che siano portatori di handicap (Legge 104/1992), indipendentemente dal legame di parentela intercorrente con il dante causa esiste una franchigia di 1.500.000,00 euro.

Imposte indirette dal 2007

Trust di scopo

Nel **trust di scopo**, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale, l'imposta sarà dovuta con l'aliquota dell'8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di "altri soggetti" (d.l. n. 262/2006 art. 2, comma 48, lett. c).

Imposte indirette dal 2007

Passaggio generazionale di impresa - agevolazione

In applicazione del comma 4-ter dell'art. 3 del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 introdotto dal comma 78 dell'art. 1 della finanziaria 2007, la costituzione del **vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del settlor non è soggetto all'imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.** (Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007)

Risoluzione AE 110/E/2009 del 23 aprile 2009

Imposte indirette dal 2007

- Contenzioso

Imposte indirette dal 2007

CORTE DI CASSAZIONE

- **«costituzione del vincolo di destinazione su beni costituisce un presupposto impositivo autonomo»** (Ordinanza 18 marzo 2015, n. 5322), confermando la posizione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate – posizione molto discutibile
- successivamente ha formulato una tesi intermedia per effetto della quale il trasferimento dei beni al trust è invece imponibile **«quando produce un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento del patrimonio del settlor e quindi il trasferimento di beni al trustee comporta il reale arricchimento dei beneficiari, non prevedendo in alcun modo un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente»** (Ordinanza 5 dicembre 2018, n. 31445)
- infine, nel presupposto che l’imposta sia dovuta solo in presenza di un **«reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari»**, ha ripetutamente formulato l’interpretazione secondo la quale l’imposta non sarebbe dovuta al momento dell’apporto di beni in trust ma al momento di attribuzione dei beni ai beneficiari. La medesima interpretazione troverebbe applicazione anche ai fini delle imposte ipotecarie e catastali (Ordinanze n. 24153 e n. 24154 del 2020)

Imposte indirette dal 2007

Bozza di circolare in consultazione dell'11 agosto 2021

La “costituzione di vincoli di destinazione” è assoggettata alla reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, per cui occorre tenere conto, ai fini della tassazione, del presupposto stabilito per tale imposta dal d.lgs. n. 346 del 1990, che impone la sussistenza **«del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari»**

A tal fine, **il conferimento di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì «rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla – indeterminata – nozione di ‘utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone’ (Cass. n. 3886/2015), ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario»** (ordinanze 30 ottobre 2020, n. 24153 e 24154)

Grazie per l'attenzione

- dott. Salvatore Tramontano
- s.tramontano@studiotramontano.info